

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18759 Anno 2020

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO

Data Udiienza: 11/02/2020

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

avverso la sentenza del 15/04/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 15/4/2019 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato (omissis) (omissis) alle pene ritenute di giustizia per il reato di danneggiamento in concorso.

2. Propongono ricorso (omissis) e ' (omissis) , a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per manifesta illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla prova costituita dalle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza del condominio, che dimostrano come le inferriate furono danneggiate da (omissis) , mentre i due imputati si introdussero solo all'interno dell'abitazione per uscirne pochi istanti dopo.

Con separato ricorso, proposto a mezzo del difensore di ufficio, (omissis) (omissis) censura la sentenza di appello per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine: alla individuazione dello stesso ricorrente quale il terzo soggetto visibile nelle immagini dell'impianto di videosorveglianza; alla ritenuta sussistenza del danneggiamento della finestra della bottega della palazzina "C"; alla ritenuta sussistenza in capo agli imputati della consapevolezza circa la proprietà delle botteghe; alla mancata individuazione del contributo concorsuale fornito da (omissis) ; all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi manifestamente infondati, reiterativi di censure già disattese dal giudice di merito con adeguata motivazione e con corrette argomentazioni giuridiche.

4. I ricorsi di (omissis) e ' (omissis) obliterano la conforme ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sulla base delle numerose testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado.

I due, unitamente a (omissis) , entrarono nel condominio al fine di introdursi nelle botteghe e, una volta sorpresi, cercarono vanamente di allontanarsi (mentre il terzo riuscì a fuggire).

E' del tutto evidente, dunque, che il danneggiamento delle inferriate fu strumentale alla introduzione all'interno dei locali di proprietà dello I.A.C.P., cosicché è irrilevante la circostanza che l'autore materiale della condotta fosse stato il (omissis) . La difesa ha nella sostanza obliterato la concezione unitaria

del concorso di persone nel reato, recepita nel vigente ordinamento, secondo la quale ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente sia di quelli compiuti dai correi nei limiti dell'impresa criminosa concordata; ne deriva che quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata ed inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avrà, come ulteriore conseguenza, che l'evento verificatosi sia da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato.

5. Quanto al ricorso di (omissis) , la sentenza impugnata è assai puntuale nella indicazione dei molteplici elementi dimostrativi del fatto che il terzo uomo che fuggì, visto da (omissis) sul luogo e poi indicato agli operanti della Polizia, era proprio il ricorrente. Non è consentita in questa sede una lettura alternativa ed una diversa valutazione delle risultanze processuali né è ammissibile una deduzione di travisamento della prova, fondata sull'allegazione di una sola pagina delle trascrizioni della deposizione resa dal predetto teste.

In primo luogo, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; da ultimo v. Sez. 2, n. 10988 del 28/02/2019, Ventimiglia, n.m.).

Inoltre, avuto specifico riguardo al travisamento della prova, si è da ultimo affermato che «l'esame del vizio presuppone necessariamente che l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911).

Anche l'allegazione di una sola pagina del verbale ove si registra un intervento dubitativo del primo giudice sulla effettiva effrazione di una finestra di una delle due botteghe è del tutto inidonea a contrastare le motivazioni della sentenza impugnata, adesive a quelle dello stesso Tribunale, che aveva poi riconosciuto in sentenza il danneggiamento anche di detta finestra.

La questione inerente alla circostanza aggravante era priva di rilievo, considerata la nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7: non vi è dubbio che sussista continuità normativa tra la fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. – quanto al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità – ed il testo della norma ora vigente, in quanto, immutati gli altri elementi del fatto tipico, detta circostanza aggravante, pur costituendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente sia all'attuale formulazione della norma (Sez. 2, n. 28360 del 26/05/2017, Di Sarno, Rv. 271002; Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016, Ingegneri, Rv. 267824).

In ordine al contributo concorsuale apportato si richiamano le osservazioni svolte in precedenza.

La motivazione della sentenza è incensurabile anche in punto di omesso riconoscimento della causa di causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen. in ragione sia delle modalità dell'azione sia della reiterazione della condotta ad opera di soggetto – nel caso di (omissis) – già destinatario di altre due condanne irrevocabili.


6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore

 Pietro Messini D'Agostini
P. M. D. A.